

Rapporto di minoranza

numero data Dipartimento

6966 R2 20 maggio 2015 ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione

sull'iniziativa parlamentare 4 novembre 2013 presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per la modifica dell'art. 12 cpv. 1 lett. c) della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (Naturalizzazione solo a chi è in grado di provvedere autonomamente e durevolmente al proprio mantenimento)

(v. messaggio 8 luglio 2014 n. 6966)

I. L'INIZIATIVA PARLAMENTARE

Con l'iniziativa parlamentare in oggetto i deputati Amanda Rückert e cofirmatari hanno proposto di completare le condizioni per la naturalizzazione cantonale con un'ulteriore esigenza: quella di provvedere autonomamente e durevolmente al proprio mantenimento. Gli iniziativisti propongono quindi la modifica dell'art. 12 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) aggiungendo una specifica condizione riguardante l'autonomia finanziaria.

II. IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Governo cantonale, dopo aver ripreso i contenuti dell'iniziativa, presenta le disposizioni cantonali in vigore, nonché la nuova Legge federale sulla cittadinanza (LCit), approvata dal Parlamento il 20 giugno 2014. Il Consiglio di Stato rileva che il nuovo art. 12 della Legge federale introduce fra le condizioni a dimostrazione dell'avvenuta integrazione «la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione». Propone quindi di introdurre nella legge cantonale un'analoga disposizione, il cui testo ricalca appunto quello della Legge federale; inoltre propone l'aggiunta di un capoverso relativo alle persone che a causa di disabilità o malattia o altre importanti circostanze personali non adempiono ai criteri di integrazione.

III. IL PARERE DELLA MINORANZA DELLA COMMISSIONE

Per i motivi qui di seguito elencati, la minoranza della Commissione ritiene che l'iniziativa parlamentare in oggetto sia da respingere:

- Come indicato nel messaggio del Consiglio di Stato, il 20 giugno 2014 il Parlamento federale ha adottato la revisione totale della Legge sulla cittadinanza (LCit). Il Consiglio di Stato osserva che le nuove disposizioni «saranno completate con norme di esecuzione contenute in un'ordinanza e che imporranno la revisione totale delle norme cantonali». Per quanto riguarda le norme di esecuzione, nel messaggio alla legge

federale si osserva: «L'elenco dei criteri d'integrazione di cui agli articoli 12 e 20 della legge contribuisce sì a chiarire le esigenze per la naturalizzazione, tuttavia sarà indispensabile concretare i fattori che denotano un'integrazione sufficiente nell'ordinanza d'esecuzione che verrà elaborata ulteriormente, tenendo conto dell'ulteriore sviluppo della normativa svizzera in materia di integrazione» (messaggio concernente la revisione totale della Legge federale sulla cittadinanza svizzera del 4 marzo 2011, FF 2011, pag. 2574). Già per questi motivi l'iniziativa deve essere respinta, in quanto appare inopportuno procedere a una modifica di un singolo articolo di una legge che a breve dovrà essere totalmente rivista, ritenuto inoltre che al momento non sono conosciuti tutti gli elementi necessari per valutare la modifica necessaria a livello cantonale.

Si osserva che l'attuale articolo 12 della Legge cantonale sulla cittadinanza fa esplicito riferimento ai requisiti per la concessione dell'autorizzazione federale; con la nuova legge federale i requisiti saranno modificati (ampliati) e comprenderanno anche il criterio della partecipazione alla vita economica (cfr. art. 12 cpv. 1 lett. d); una eventuale proposta di "inasprire" ulteriormente questo requisito a livello cantonale dovrebbe essere fatta al momento in cui, tramite ordinanza, il concetto espresso nell'art. 12 cpv. 1 lett. d) ("partecipazione alla vita economica") sarà concretizzato. In sostanza non appare né opportuno né sensato modificare la legge cantonale alla vigilia di una revisione totale della normativa federale che avrà un'importante influsso sulle norme cantonali.

- L'inserimento della lett. c) nell'art. 12 LCCti così come presentato nell'iniziativa non sembra essere in linea con le vigenti disposizioni federali, in quanto estrapola una singola condizione dal quadro dei criteri di idoneità mettendola in rilievo in modo inappropriato. Nel Manuale della cittadinanza, citato nell'iniziativa si osserva: «In ogni caso è necessario addivenire a una valutazione complessiva dei requisiti d'integrazione, tenendo conto della situazione individuale del candidato e considerando anche fattori quali l'età, il grado di istruzione, le eventuali disabilità ecc.». (Manuale della Cittadinanza, a c. della Segreteria di Sato della migrazione, capitolo 4, pag. 24).
- Infine si osserva che il criterio che si vuole introdurre all'art. 12 e cioè la capacità di «provvedere autonomamente e durevolmente al proprio mantenimento» non appare di facile applicazione/interpretazione, in particolare per il fatto che implica una valutazione della situazione finanziaria futura del candidato. Anche la terminologia utilizzata nella legge federale («partecipazione alla vita economica») non sembra essere di facile attuazione, ma come detto in precedenza occorre attendere la concretizzazione di questo capoverso nella futura ordinanza di applicazione.

IV. CONCLUSIONI

Ritenute le considerazioni sopra elencate, la minoranza della Commissione vi invita a respingere l'iniziativa parlamentare in oggetto.

Per la minoranza della Commissione della legislazione:

Jacques Ducry, relatore Agustoni (con riserva) - Corti - Durisch -Franscella (con riserva) - Ghisolfi (con riserva) -Viscardi